

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater N. 2

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **DI LELLO FINUOLI**)

SULLA

INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI OPINIONI ESPRESSE DAL DEPUTATO

BOSSI

A CONCLUSIONE DELL'ESAME SVOLTO DALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1995 DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.A. N. 1073/95 — CORTE DI APPELLO DI MILANO, PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595, COMMI 1 E 3 DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA) NONCHÉ PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 612 DELLO STESSO CODICE (MINACCIA), INVIATI DAL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO SU RICHIESTA DELLA CAMERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, ULTIMO PERIODO DEL DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1995, N. 276

Presentata alla Presidenza il 4 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un articolo apparso sul quotidiano « La Repubblica » del 25/26 aprile 1993 venivano riportate tra virgolette le seguenti frasi pronunciate dall'on. Umberto Bossi nel corso di un comizio tenuto a Paderno Dugnano: « *Claudio Pioli? Un cretino del quale non vale la pena di parlare. Quelli come lui si meritano solo una scarica di legnate, quelle spero daranno loro i cittadini se si sentiranno chiedere, per strada, la firma sotto qualche strana lista* ».

Il Tribunale di Monza, in data 10 aprile 1995, a seguito di querela sporta dal Pioli contro l'On. Bossi la giornalista Vera Schiavazzi autrice del pezzo di cronaca e Eugenio Scalfari direttore responsabile del quotidiano, riteneva il primo responsabile del delitto di diffamazione aggravata e lo condannava alla pena della multa di lire trecentomila, mentre assolveva la seconda e il terzo perché il fatto non costituiva reato.

L'on. Bossi, già prima del dibattimento, aveva eccepito la insindacabilità delle sue affermazioni assumendo che le stesse erano state fatte *ex* articolo 68 Costituzione in esplicazione delle sue funzioni di parlamentare, ma il Tribunale, con ordinanza del 29 marzo 1995, aveva dichiarato detta eccezione manifestamente infondata ritenendo che l'imputato aveva agito come segretario del partito della Lega Nord e non come parlamentare.

La giunta, investita del giudizio relativo alla sindacabilità o meno delle affermazioni dell'on. Bossi, ha deciso a maggioranza di ritenere le stesse insindacabili in quanto, nel

caso in specie, non erano scindibili le sue funzioni di parlamentare da quelle di segretario di un Partito politico.

Nella campagna elettorale per le amministrative del 1993 il Pioli era, al pari dell'on. Bossi, portatore di un progetto politico che coinvolgeva gli schieramenti di appartenenza e le frasi incriminate non possono essere esaminate al di fuori di questo contesto, né possono essere riferite alla sola competizione locale.

A tal proposito si deve rilevare che le frasi incriminate si inquadravano in un ragionamento più ampio nel corso del quale la candidatura del Pioli veniva ritenuta implicitamente come un ostacolo alla lotta contro lo Stato centralista, il consociativismo, la c.d. « prima repubblica », ed altri bersagli tipici del leader della Lega Nord. In tale contesto, le frasi pronunciate nei confronti del Pioli, sebbene pesanti e prive di una qualsiasi mediazione semantica, esprimevano giudizi negativi, ma pur sempre politici e attinenti alle battaglie politiche complessive condotte dall'On. Bossi come segretario del suo Partito e come parlamentare, non solo nell'aula della Camera dei deputati, ma anche nelle piazze.

La Giunta, ritenendo che dette frasi siano state pronunciate dall'On. Bossi come proiezione esterna delle sue funzioni di parlamentare, propone che le stesse, ai sensi dell'articolo 68, comma 1°, della Costituzione, siano dichiarate insindacabili da parte dell'autorità giudiziaria.

Giuseppe DI LELLO FINUOLI, *Relatore*.